

617/17 enow.



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI  
Ufficio Fallimenti

Il Tribunale di Castrovillari, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Rosamaria Pugliese	Presidente
dott.ssa Elvezia Antonella Cordasco	Giudice rel.
Dott. Alessandro Paone	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

**DECRETO**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3/2016 RGF, trattenuta in decisione all'udienza del 07.11.2017, avente ad oggetto: omologazione di concordato preventivo proposto da S.I.L.C. s.p.a..

\*\*\*\*\*

Con ricorso depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Castrovillari in data 01.07.2016, la S.I.L.C. S.p.a. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 L.F. (cd. pre-concordato o concordato in bianco), con riserva d'integrare la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 L.F., riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro il termine fissato dal Tribunale. In allegato alla domanda la ricorrente ha prodotto il verbale del Consiglio di Amministrazione con delibera di approvazione della richiesta di ammissione alla procedura e di autorizzazione alla presentazione del ricorso, la visura camerale, i bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015 e la situazione debitoria aggiornata al 30.06.2016. Durante il periodo di istruttoria concordataria la società ha operato in continuità, compiendo gli atti di ordinaria amministrazione, così come previsto dall'art. 161 comma 7 L.F.

Il Tribunale, esaminato il ricorso e la documentazione allegata, verificati i presupposti di legge, con decreto del 11.07.2016, depositato in cancelleria il 18.07.2016, ha ammesso la SILC Spa alla procedura preliminare di concordato ed ha assegnato termine di giorni sessanta per presentare la proposta, il piano e la documentazione indicata dalla legge ovvero depositare domanda ex art. 182 bis comma 1 L.F., disponendo contestualmente anche gli obblighi informativi periodici a carico della debitrice.

Nei termini assegnati la società ricorrente ha provveduto a depositare le relazioni informative periodiche disposte dal Tribunale e le situazioni patrimoniali ed economiche aggiornate, fornendo anche al commissario tutte le informazioni e la documentazione richiesta.

In data 16.10.2016 la società debitrice ha presentato istanza di proroga del termine per il deposito della proposta, al fine d'integrare la documentazione da depositare, di predisporre in maniera idonea il piano e di valutare correttamente la sua fattibilità giuridica. Il Tribunale, ritenuta giustificata la richiesta di proroga, con decreto del 25.10.2016, depositato in Cancelleria il 26.10.2016, ha autorizzato la Società ricorrente a valersi di altri sessanta giorni per il deposito della proposta di concordato e degli atti e documenti previsti dalla legge.



In data 15.12.2016, prospettando la necessità di modificare la proposta di concordato e di meglio definire le posizioni debitorie e creditorie, evidenziando l'assenza di istanze di fallimento a proprio carico, la Società ha chiesto al Tribunale una ulteriore proroga e quindi di potere usufruire del termine massimo previsto dall'art. 161 comma 6 L.F. per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione di legge. Con decreto del 10.01.2017, depositato in cancelleria il 12.01.2017, il Tribunale ha concesso alla ricorrente altri sessanta giorni per il deposito della proposta di concordato e degli atti e documenti richiesti dalla legge.

In data 14.02.2017 la Società ricorrente ha depositato presso la Cancelleria fallimentare la proposta ai creditori di un concordato liquidatorio con cessione dei beni, il piano concordatario di adempimento e la documentazione richiesta dall'art. 161 commi 2 e 3 della L.F.; ai sensi dell'art. 161 comma 3 L.F., la ricorrente ha depositato altresì la relazione di un professionista indipendente, il dott. Fernando Caldiero, che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario.

Il Tribunale, con decreto emesso il 22.02.2017, depositato in Cancelleria il 06.03.2017, letta la domanda presentata dalla SILC Spa, esaminata la documentazione allegata, considerato che l'impresa ha fondato la proposta su un piano che prevede la liquidazione di tutto il suo patrimonio, vista la relazione dell'attestatore, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 160 e 163 L.F., ha disposto la trasmissione del ricorso e della documentazione allegata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale adito ed ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo.

Con il medesimo decreto, il Tribunale ha ordinato la convocazione dei creditori dinanzi al Giudice Delegato per l'udienza del 12 aprile 2017, successivamente rinviata al 12 luglio 2017 su richiesta del commissario (per redigere l'inventario e predisporre la relazione ex art. 172 L.F.), fissando il termine per la comunicazione ai creditori del decreto, stabilendo il termine per il deposito da parte della ricorrente delle spese presumibili e fissando la data per l'esibizione dei libri contabili e l'annotazione prevista dall'art. 170 L.F.; contestualmente, il Tribunale ha disposto la pubblicazione e la notificazione del decreto nelle forme previste dall'art. 166 L.F., anche mediante inserzione su un quotidiano, ed ha ordinato al Commissario di notificare un estratto del decreto agli uffici competenti per l'annotazione nei pubblici registri.

Il Commissario, sulla base dell'elenco nominativo dei creditori redatto e fornito dal legale rappresentante della società debitrice, integrato a seguito delle verifiche condotte attraverso gli accertamenti eseguiti sulla documentazione contabile della società e le comunicazioni dei creditori ricevute a mezzo pec, ai sensi dell'art. 171 L.F. ha provveduto ad inviare a mezzo pec e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le comunicazioni recanti l'informativa circa il provvedimento del Tribunale, nonché i modelli per la precisazione del credito vantato, la nomina di eventuale procuratore speciale e la dichiarazione di voto.

Il decreto di ammissione alla procedura preliminare ex art. 161 comma 6 L.F. ed il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo sono stati regolarmente pubblicati nel Registro delle Imprese di Cosenza a cura della Cancelleria Fallimentare.

Ai sensi degli artt. 88 e 166 L.F. in data 16.03.2017, tramite l'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Castrovillari, il commissario ha notificato il decreto di apertura della procedura al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate di Cosenza ed al Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico presso l'Ufficio Provinciale di Cosenza.

Ai sensi dell'art. 170 L.F., alla presenza anche del commissario, in data 15.03.2017 il Giudice Delegato ha annotato il decreto di apertura della procedura sul libro giornale e sul libro inventari della società debitrice.

In ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale, in data 25 maggio 2017 il Commissario ha proceduto all'inserzione del decreto di apertura sul quotidiano indicato.



In data 10.03.2017, la società ricorrente ha provveduto a depositare in cancelleria la somma stabilita dal Tribunale a titolo di acconto per le spese di procedura, entro il termine assegnato; in data 20.03.2017 il commissario ha provveduto all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice su cui ha depositato la predetta somma.

Il commissario ha effettuato l'indagine sulla contabilità aziendale in relazione a quanto richiesto dagli artt. 172 e 173 L.F., al fine di verificare la consistenza patrimoniale della società, anche per il periodo successivo all'apertura della procedura concordataria; le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità, utile per ricostruire le movimentazioni finanziarie e patrimoniali realizzate dalla ricorrente nel periodo 2013-2016, ma anche nella procedura concordataria, hanno dato esito positivo.

La società ricorrente ha provveduto regolarmente agli adempimenti fiscali ed al deposito dei bilanci presso il registro delle imprese. L'esame della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società nel periodo anteriore alla presentazione del ricorso ha confermato quanto affermato dalla ricorrente e dal professionista attestatore in relazione alle cause esterne del dissesto.

Nei confronti della debitrice non sono state presentate domande per la dichiarazione di fallimento. In merito alla condotta degli organi sociali della debitrice il Commissario non ha accertato il compimento di atti o comportamenti diretti a frodare le ragioni dei creditori, rilevanti ai fini di quanto previsto dall'art. 173 L.F. e quindi dell'apertura di un procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, né è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di fatti o condotte da denunciare penalmente. Ai fini della valutazione della convenienza della proposta di concordato con cessione dei beni, il commissario ha chiesto al Giudice Delegato la nomina di uno stimatore per le operazioni d'inventario e per verificare la congruità dei valori indicati dalla società debitrice, in modo da porre in condizione il ceto creditorio di esprimere un voto "informato". Il verbale d'inventario è stato depositato il 22.05.2017 e messo a disposizione di tutti i creditori anche sul Portale di Fallco. Lo stimatore ha ritenuto che il valore più probabile della cessione dei beni della Silc Spa mediante vendita in blocco a soggetto intenzionato a riprendere la produzione sia di €. 6.881.266,53, mentre il valore più probabile della cessione mediante vendita al dettaglio dei beni mobili ed immobili con cessazione della produzione sia di €. 4.645.266,53. Il valore attribuito ai beni della Silc Spa dallo stimatore nominato dal Tribunale è all'incirca inferiore del venti per cento rispetto a quello attribuito dal perito incaricato dalla ricorrente e riportato nel piano concordatario, ma nel piano concordatario la società debitrice ha prudentemente previsto il realizzo di somme pari al cinquanta per cento del valore di stima delle principali voci dell'attivo ed ha appostato anche un idoneo fondo destinato agli imprevisti.

\*\*\*\*\*

La società debitrice ha articolato un Piano sostanzialmente basato su una *cessio bonorum*, e quindi nella messa a disposizione dei creditori dell'intero patrimonio sociale, in funzione della successiva liquidazione e cessazione dell'attività d'impresa. E' stato previsto che le risorse da destinare al rimborso dei creditori debbano essere reperite dagli incassi derivanti dalla vendita dei beni mobili e immobili, dalle giacenze di magazzino, dall'incasso dei crediti verso i clienti, dalle disponibilità liquide e dalla cessione delle partecipazioni. Nel piano è stata prevista la possibilità di procedere al pagamento dei creditori muniti di privilegio o ipoteca subito dopo l'incasso delle somme realizzate dalla vendita dei beni; è stato previsto inoltre il pagamento a favore di detti creditori privilegiati degli interessi sino alla data del saldo; l'orizzonte temporale ipotizzato per l'esecuzione del piano, e cioè per la dismissione dei beni e per il recupero dei crediti, nel suo complesso, è di due anni dall'omologa. Tuttavia, il detto termine non è stato previsto come strettamente vincolante, ma da ritenersi previsionale ed indicativo, per la naturale alea connessa alla fase di liquidazione da porre in essere.



La Proposta prevede il seguente pagamento dei creditori: a.- soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili, comprensivi degli interessi legali o convenzionali maturati a norma di legge dalla data di scadenza al saldo; b.- soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati, comprensivi degli interessi calcolati ai sensi degli articoli 169, 55, 54, ultimo comma, L.F., 2749 e 2855, commi 2 e 3, c.c.; c.- soddisfacimento parziale dei crediti chirografari (infruttiferi a norma dell'art. 55 L.F., richiamato in materia di concordato preventivo dall'art. 169 l.F.) nella percentuale del 23,7 % indicata nel piano concordatario. I creditori non sono stati suddivisi in classi; la società debitrice non ne ha diversificato il trattamento, all'infuori della bipartizione di natura legale tra creditori privilegiati e creditori chirografari. La debitrice ha quantificato le spese per gli organi di procedura ed i professionisti impiegati nella stessa, ha stimato le spese di funzionamento della società sino alla data di omologa, ma ha anche considerato per l'ipotesi di scostamento un Fondo imprevisti di Euro 400.000,00, prevendendo anche un accantonamento di somme contestate giudizialmente mediante un fondo denominato "Fondo per cause legali in corso" per l'importo di Euro 150.000,00 (cause in corso promosse dai dipendenti Fusaro Natale e Modesto Giuseppe; in primo grado la società è stata condannata al pagamento di euro settantacinquemila circa in favore di Modesto; la causa dell'ex dipendente Fusaro è ancora in corso in primo grado). L'ammontare residuo dell'attivo concordatario, stimato in Euro 3.392.701,54, è stato destinato al pagamento integrale dei creditori privilegiati e al pagamento parziale dei creditori chirografari, nella misura del 23,7 %. Tra le spese per gli organi di procedura è stata prevista la somma relativa al compenso del liquidatore, sul presupposto della nomina del professionista proposto dalla stessa società ricorrente.

La percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori chirografari è stata ottenuta sulla base di un assunto prudenziale, abbattendo l'attivo immobilizzato del 50% rispetto alla stima del consulente tecnico della debitrice ed ai dati di bilancio. Come previsto dall'art. 161 L.F., il Piano è stato attestato da un professionista indipendente, designato dalla società debitrice, il dott. Fernando Caldiero, la cui relazione è stata messa a disposizione dei creditori nel fascicolo telematico e sul Portale di Falco. Il dott. Caldiero ha attestato la veridicità dei dati aziendali su cui si fonda la proposta e la fattibilità del piano che la sorregge, pur in presenza dei fattori di rischio quali l'incasso integrale dei crediti e la vendita integrale dei beni nei tempi ed al valore di stima previsti, ritenendo comunque il piano ragionevole ed avente i requisiti di analiticità richiesti dall'art. 161 comma 2 lettera e) L.F. (modalità e dei tempi di adempimento della proposta) e quindi idoneo al soddisfacimento delle spese di procedura, dei crediti in prededuzione, dei creditori privilegiati in misura integrale e dei creditori chirografari nella misura del 23,7%; l'attestatore ha concluso, con un iter logico immune da vizi, che vi è una ragionevole probabilità della realizzazione della proposta, nei termini prospettati.

\*\*\*\*\*

Il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi attraverso lo strumento del concordato preventivo.

Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che in sede di omologa debbano essere accertati: la natura di imprenditore commerciale del ricorrente, la sussistenza dello stato di crisi, la completezza della domanda e la regolarità della documentazione, la correttezza dei criteri di formazione delle classi, l'attendibilità e la fattibilità economica del piano, da valutare in relazione alle concrete modalità in cui esso si articola, restando, invece, esclusa ogni valutazione riguardo alla meritevolezza del debitore e alla convenienza economica del concordato, salvo che vi sia stato dissenso di una o più classe di creditori, rimessa alla valutazione esclusiva dei creditori.



Come chiarito dalla sentenza delle Sezione Unite della Cassazione n. 1521 del 23.01.13 al Tribunale è rimesso unicamente il sindacato in ordine alla fattibilità giuridica del concordato che "deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento nel senso sopra delineato, mentre non può essere esteso ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta".

Il Tribunale ha "il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato,... mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti".

Detto "controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi del debitore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro".

Il giudizio di fattibilità economica, di carattere prognostico con margini di opinabilità e possibilità di errore, che si traducono in un fattore di rischio per gli interessati, è invece rimesso ai creditori. È infatti "ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto".

Tuttavia i creditori sono stati posti in grado di esprimere il loro voto dopo adeguata informazione ed hanno assunto consapevolmente il rischio insito nel presente piano.

La maggioranza dei creditori, votando a favore della proposta, ha manifestato di preferire, la gestione concordata della crisi.

Ciò premesso, occorre verificare la sussistenza delle condizioni richieste per l'omologazione della proposta di concordato avanzata dalla società SILC s.p.a.

Preliminarmente, è bene precisare, relativamente all'esercizio del diritto di voto a beneficio dei creditori, che in data 12 luglio 2017 si è tenuta l'adunanza dei creditori, previa constatazione della regolarità della comunicazione dell'avviso ai creditori ex art. 171 L.F. e del deposito e comunicazione della relazione particolareggiata ex art. 172 L.F. da parte del commissario giudiziale, che ne ha illustrato in udienza i punti salienti.

Il commissario ha depositato tutte le dichiarazioni di voto pervenutegli, che sono poi state allegate al verbale per formarne parte integrante.

Il concordato è stato approvato da parte dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale altri due creditori hanno fatto pervenire le dichiarazioni di voto, che il Cancelliere ha annotato in calce al verbale, ai sensi dell'art. 178 ultimo comma L.F.: il creditore Latermec Srl ha espresso voto favorevole ed il creditore Banca Monte dei Paschi di Siena Spa ha espresso voto contrario. Il creditore Banca Monte dei Paschi di Siena ha dichiarato per la prima volta in sede di votazione che il proprio credito chirografario ammonta ad €. 276.622,94 e non ad €. 179.946,01 come risultante dall'elenco creditori e dalle scritture contabili della società. Lo scostamento deriva dal fatto che la banca Monte dei Paschi di Siena, in epoca successiva alla chiusura del conto corrente, ha addebitato alla società debitrice competenze e Ri.Ba. in scadenza al 30.06.2016 insolute e sospese. Il maggior credito dichiarato da Banca Monte dei Paschi di Siena non incide comunque sul raggiungimento della maggioranza dei crediti per l'approvazione del concordato.



Considerando sia il credito dichiarato da Banca Monte dei Paschi di Siena e sia il credito del Banco di Napoli (nonostante quest'ultimo abbia comunicato formale rinuncia al credito prima dell'adunanza) l'importo dei crediti chirografari aventi diritto al voto ammonta ad €. 2.529.112,74.

La maggioranza richiesta per l'approvazione del concordato è pari ad €. 1.264.557,37 (50% + 1 euro). L'astensione dal voto equivale a voto contrario, essendo richiesta per l'approvazione del concordato l'espressa manifestazione di volontà dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

I voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e di coloro che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei rispettivi crediti sono stati i seguenti.

Hanno espresso voto contrario i seguenti creditori: Banco di Napoli S.p.a., € 74.874,54 (è intervenuta rinuncia al credito in data 29.06.2017); Banca Monte dei Paschi di Siena, € 276.622,94; Banca Unicredit S.p.a., € 232.785,31; Banca Pop. Dell'Emilia Romagna, € 96.498,64; BPER, € 130.000,00; Ecora S.a.s., € 567,97; Solvay Bario e Derivati S.p.a., € 2.900,00; Molinari G. & Figlio Angelo S.n.c., € 1.510,36; Vigna Antonio, € 19.052,32; Linea Pack Film S.r.l., € 7.141,46; Transit S.r.l., € 3.977,20; Coficom S.r.l., € 2.895,10; Artigian Legno, € 10.890,86; Fm Centro Colori S.a.s., € 7.273,99; Icb S.r.l., € 2.125,41; Fornace Robecco Pavese S.r.l., € 1.440,00; Integra S.r.l., € 5.422,24; Chiurco Renato Tiberio, € 1.350,23; Marcheluzzo Impianti S.r.l.; € 1.640,57; Boragina Maurizio, € 1.318,43; Certiquality S.r.l., € 1.000,00; Sistemi S.p.a., € 334,01; H3G S.p.a., € 38,25; Edison Energia S.p.a., € 249.510,44; Cerved Group S.p.a., € 1.708,00; Cerealpuglia S.r.l., € 21.587,90; Cannata Rappresentanze S.n.c., € 1.219,30; Scaramuzzo Franco Antonio, € 1.244,40; M.B. S.a.s. di Michele Malena & c., € 8.776,41; Fo.r.edil., € 1.062,24; FM Center Trading S.r.l., € 2.355,41; C.T.R. S.r.l. unipersonale, € 11.884,00; Predil di Elia arch. Raffaele, € 14.242,07; La Comedil S.r.l., € 463,60; G. & B. Commerciale S.r.l., € 16.932,46; Balducci Michele, € 222,63; Impresa Edile Sapia Luigi, € 1.921,74; Jonica Trasporti di Fazzari F.sco & Cost, € 2.366,80; Molino Marsicano S.r.l., € 427,00; Full Service S.a.s., € 66,39; INPS (fondo INPS), € 1.078,77.

I voti contrari sono risultati perciò pari ad €. 1.218.729,39.

Hanno espresso voto favorevole i seguenti creditori: Later Meccanica S.r.l., € 518,50; Elettrotter S.r.l., € 828,38; Favole S.r.l., € 3.849,10; Hipac S.p.a., € 1.820,34; Industrial Tecnica S.r.l., € 962,70; Axopower S.p.a., € 179.515,22; Colorobbia S.p.a., € 19.148,30; Calabria Lavori S.a.s., € 27.217,94; Sovatem Italia S.r.l., € 332,08; Risuleo Gomme, € 1.842,20; Erre Inox S.r.l., € 4.992,63; UBI Banca Carime S.p.a., € 601.260,94; Jonica Lavori S.r.l., € 10.381,36; FBM Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.a., € 2.264,70; ENI S.p.a., € 453.618,96; Latermec S.r.l., € 1.830,00.

I voti favorevoli pervenuti sono risultati pari ad €. 1.310.383,35 e quindi alla maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto (ammontare complessivo crediti chirografari = €. 2.529.112,74; maggioranza crediti chirografari = €. 1.264.557,37).

Il concordato è stato quindi approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Crediti ammessi al voto	Maggioranza richiesta	Voti favorevoli	Percentuale
€. 2.529.112,74	€. 1.264.557,37	€. 1.310.383,35	52%



--	--	--	--

Con riferimento alla fattibilità giuridica, il concordato è fattibile quando prevede modalità attuative non incompatibili con norme inderogabili; l'art. 160 comma 4 L.F. impone all'imprenditore di assicurare ai creditori chirografari una soddisfazione minima pari al 20%; la prospettazione di tale soddisfazione deve consistere in una proposta idonea ad assicurare con un ragionevole grado di certezza l'adempimento dell'obbligazione ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel caso di specie, non sembra esservi contrasto tra le previsioni del piano e le disposizioni di legge.

La proposta di concordato preventivo con cessione dei beni presentata dalla SILC è stata strutturata senza articolazione in classi e basata sulla messa a disposizione dei creditori dell'intero patrimonio sociale in funzione della liquidazione e della cessazione dell'attività.

Nella domanda concordataria presentata dalla Silc Spa, dopo il pagamento delle spese di procedura e delle spese destinate al funzionamento della società propedeutico alla liquidazione (sino all'omologa), sottratto il fondo imprevidi, l'ammontare dell'attivo concordatario è stato destinato al soddisfacimento dell'onere concordatario. La ricorrente ha previsto che il realizzo delle attività possa avvenire nel termine di due anni dall'omologa ed ha messo a disposizione l'intero patrimonio a garanzia dei creditori.

La proposta appare idonea e le previsioni del piano appaiono realizzabili.

Inoltre, risultano integrati il presupposto soggettivo di imprenditore commerciale e quello oggettivo di stato di crisi, come comprovato dalla relazione del professionista e dal parere del commissario giudiziale (oltre che dalla documentazione in atti, ivi compresa la stessa domanda introduttiva).

Analoga valutazione positiva deve essere compiuta con riferimento all'attendibilità e alla fattibilità del piano avente ad oggetto un concordato di tipo liquidatorio.

Deve premettersi al riguardo che l'attendibilità del piano deve essere intesa nel senso che i dati aziendali sui quali riposa il piano devono essere veridici e quindi la situazione patrimoniale, economica e finanziaria deve essere analiticamente esposta, i beni e le attività aziendali devono essere correttamente valutati, i debiti devono essere esaustivamente considerati e correttamente qualificati e, in generale, tutti i dati devono trovare corrispondenza nelle scritture contabili redatte dalla società ricorrente.

Per quanto concerne, invece, la fattibilità, essa deve essere intesa come sostenibilità e coerenza del piano di azione programmato dal debitore, quindi deve essere coerente con la situazione di partenza, compatibile con le dinamiche del settore nel quale opera l'impresa, concretamente attuabile in relazione ai dati di partenza, alle risorse disponibili e a quelle che si ritiene prevedibile possano essere acquisite;

Tanto la fattibilità quanto l'attendibilità del piano devono essere verificate alla luce dei dati aziendali, della relazione redatta dal professionista e, infine, della relazione depositata dal commissario giudiziale all'esito delle verifiche e delle valutazioni operate ai sensi dell'art. 172.

Al riguardo si osserva che nella relazione ex art 172 l.f. e nel parere reso ai sensi dell'art. 180 L.F. il commissario giudiziale ha dato atto che il piano su cui si fonda la proposta di concordato appare attendibile, sostenibile e coerente (*"Il sottoscritto commissario, richiamando tutto quanto esposto nella relazione ex art. 172 L.F. e quanto riferito nella relazione informativa sull'esito delle votazioni, tenuto conto di tutte le attività di verifica svolte sino alla redazione del presente atto, ritiene di potere esprimere una valutazione sostanzialmente positiva sulla sostenibilità del piano concordatario e quindi parere favorevole ai fini dell'omologa del concordato preventivo della Silc Spa."*).



In proposito non sono intervenuti fatti che incidano sulla valutazione delle condizioni di ammissibilità della proposta già espressa con il decreto di ammissione.

Né sono intervenuti mutamenti di circostanze rispetto a quelli evidenziati dal Commissario Giudiziale e sottoposti ai creditori al momento della votazione.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti perché il piano come proposto nella istanza di ammissione alla procedura di concordato, secondo una valutazione prognostica di probabilità, possa risultare eseguibile e concludersi con successo.

Concorrendo tutte le condizioni di legge, può pertanto farsi luogo all'omologazione del concordato in esame.

Deve essere, infine, confermato il termine indicato in istanza per l'adempimento del concordato, salvo il pagamento delle spese di procedura e del compenso del commissario. Si precisa che il fondo spese dovrà essere utilizzato per le spese vive di giustizia e per il pagamento del compenso del commissario giudiziale.

Al commissario giudiziale è demandata la sorveglianza sul corretto e regolare adempimento del concordato, con obbligo di riferire al tribunale ogni circostanza pregiudizievole per i creditori, in particolare in ordine alla eventuale mancata puntuale esecuzione degli obblighi concordatari.

Considerato infine che trattandosi di concordato ove è prevista la cessione dei beni, il collegio debba nominare il liquidatore ex art. 182 l.fall..

Nulla per le spese.

#### P.O.M.

Il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di concordato preventivo avanzata dalla società SILC s.p.a., così provvede:

#### **omologa**

il concordato preventivo proposto dalla società SILC s.p.a alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati in motivazione;

#### **dispone**

che il commissario giudiziale sorvegli il corretto e puntuale adempimento del concordato, riferendo al tribunale ogni circostanza pregiudizievole per i creditori;

#### **nomina**

Liquidatore Giudiziale il dott. Giuseppe Giacomoantonio, Viale Kennedy J. F. 133 - 87036 Rende (CS), il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

- a) il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito internet Tribunale di Castrovillari riservata ai creditori
- b) il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108<sup>ter</sup> l.f., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;



- c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- d) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- e) il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet Tribunale di Castrovillari riservata ai creditori;
- f) il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno pubblicate, a cura di quest'ultimo, nell'area del sito internet Tribunale di Castrovillari riservata ai creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
- g) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- h) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- i) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- j) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, visti dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet Tribunale di Castrovillari riservata ai creditori;
- k) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi



il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet Tribunale di Castrovillari riservata ai creditori;

- l) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario Giudiziale indicata al punto precedente;
- m) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

3) riserva al G.D., previa sottoposizione dei nominativi da parte del Liquidatore, la nomina dei componenti del Comitato dei Creditori, cui si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.f. :

4) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet del Tribunale di Castrovillari

Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio del 24.11.2017.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Elvezia Antonella Cordasco

Il Presidente

Dott.ssa Rosamaria Pugliese

